

AVV. MASSIMILIANO DEL VECCHIO

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Taranto, li 30/11/2013
OGGETTO: IL PATTO DI DEQUALIFICAZIONE DEL LAVORATORE
INIDONEO. INEFFICACIA E NULLITA' DELLE CLASUOLE. DIRITTO AL RISARCIMENTO
DEL DANNO. SUSSISTE.

Con sentenza ex art. 281 sexies cpc resa il 27/11/2013 il Giudice del lavoro di Taranto ha deciso su una importante controversia promossa da un dipendente Ilva Spa inquadrato nel iv livello del ccnl metalmeccanico, che dal 31/10/2007 era stato allontanato dai suoi compiti e dal suo posto di lavoro per poi essere verbalmente comandato a svolgere le mansioni di “addetto alla raccolta manuale di bottiglie ed immondizia”; ciò sino al 31/1/08, essendo stato poi incaricato, ancora verbalmente, della “raccolta di rami e foglie secche” cadute dai pochi alberi presenti nello stabilimento per i successivi tredici mesi, sino al suo pensionamento. Con lettera del 25/1/2008 il lavoratore rivendicava, senza ricevere alcun riscontro, la collocazione alle mansioni precedenti o comunque equivalenti a quelle di assunzione.

A fronte del ricorso il datore di lavoro opponeva che non vi era stata illegittima dequalificazione in quanto l'esercizio della variazione della mansione era stato concordato al fine di preservare l'integrità fisica del lavoratore e delle sue condizioni di salute, minate da alcuni infortuni sul lavoro e da periodi di malattia, le quali non gli consentivano di essere proficuamente impiegato nella mansioni corrispondenti al livello di inquadramento.

Il Giudice, accogliendo il ricorso del lavoratore, ha pienamente condiviso le motivazioni addotte dalla difesa del ricorrente, evidenziando, innanzitutto, che “le mansioni in concreto svolte dal lavoratore dal 31/7/2007 in avanti, concretandosi in semplici attività manuali, in massima parte scollegate dal processo produttivo e tali da non richiedere alcun tipo di conoscenza professionale, non siano in alcun modo assimilabili a quelle proprie del profilo di inquadramento...” ; “Posto quindi che il lavoratore fu certamente adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di categoria di

appartenenza, alcuna rilevanza può ascriversi, ai fini della valutazione della illegittimità dell'operato del datore di lavoro, alla circostanza che detta assegnazione scaturì da una soluzione concordata dalle parti o che il mutamento di mansioni di cui trattasi fu funzionale alla preservazione delle precarie condizioni di salute dello stesso lavoratore”.

Continua il Giudice: “La natura di estrema ratio del provvedimento di demansionamento rende , pertanto, legittima la suddetta deroga” all’art. 2103 c.c., che prevede la nullità del patto contrario alla conservazione dell’inquadramento originale – solo con la richiesta di trasferimento da parte del datore di lavoro e di fronte alla mancata accettazione dello stesso da parte del prestatore di lavoro, la società si fosse trovata nelle condizioni di intimare il licenziamento, e solo per evitare la cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore avesse accettato il mutamento peggiorativo di mansioni.”

Conclude, pertanto, affermando che: “non è, tuttavia, questa l’ipotesi in considerazione nel caso di specie atteso che, per un verso, non è stata neppure allegata da parte della società la documentazione che dimostrerebbe la incollocabilità del lavoratore in altre mansioni equivalenti a quelle precedentemente esercitate e che, per altro verso, non è stato dimostrato che le prospettate particolari condizioni di salute del ricorrente ne postulassero l’impiego nel reparto Mof nei termini sopra specificati”.

Da qui la decisione di riconoscere in favore del ricorrente il pagamento della somma di euro 1.000,00 al mese per i primi tre mesi di adibizione alla raccolta di manuale di bottiglie ed immondizia; di ulteriori euro 500,00 per ogni successivo mese di adibizione alla raccolta di rami e foglie secche, per complessivi euro 9.500,00. Vinte le spese di giustizia.

(avv. Massimiliano Del Vecchio)